

Emendamento sul fumo

Approvato emendamento sul fumo dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato

Questo è il testo dell'emendamento voluto dal Ministro Sirchia per la tutela dei fumatori passivi approvato ieri, 17 luglio, dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Il provvedimento poi dovrà essere esaminato dall'aula del Senato e successivamente dalla Camera dei Deputati.

Solo dopo questi passaggi parlamentari diventerà Legge dello Stato.

EMENDAMENTO APPROVATO IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis
(Tutela della salute dei non fumatori)

1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
 - a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
 - b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati;
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definiti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente nell'ambito della residua superficie di somministrazione rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministero della Salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le Organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge con accordo sancito con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, su proposta

del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli deputati a comminare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584."

Ordine del giorno approvato dal Senato insieme all'emendamento

"Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato 1271,
valutata positivamente la previsione di divieto di fumo di cui all'emendamento 34.0.100,

invita il Governo

a prevedere opportune forme di incentivazione fiscale per gli esercizi pubblici che provvederanno alla realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria e per gli esercizi pubblici che disporranno il divieto di fumo per l'intera superficie dell'esercizio".